

STATUTO

STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN LORENZELLO BN VIA REGIA
122

Numero REA: BN - 310995

Codice fiscale: 04826040612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 3954 DI RACCOLTA
STATUTO della Società
"STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - È costituita una società cooperativa sociale denominata "STELLA POLARE Società Cooperativa Sociale ETS"

Art. 2 - La cooperativa ha sede legale in San Lorenzello (BN).

Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite e soppresse ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2070.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

SCOPO

Art. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della l. n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della l. n. 381/1991 ivi incluse le attività richiamate di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), l) e p) del d.lgs. n. 112/2017 e mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) della l. n. 381/1991.

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) l. n. 381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, col necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, ed in ogni caso prevedendo la sintesi funzionale degli ambiti di azione mediante, a titolo non esaustivo, attraverso percorsi di formazione lavorativa che, a partire dalla presenza di competenze trasversali e specialistiche nei vari servizi di tipo a), possono condurre sia alla realizzazione di inserimenti lavorativi nelle attività di tipo b), sia all'attivazione di convenzioni e tirocini di formazione o inserimento presso le aziende del territorio, nonché mediante lo svolgimento delle attività di prestazione dei

servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) strutturati e finalizzati nel contempo all'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate ex art. 1 lett. b) della legge.

Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da tenere distinti i due ambiti di azione della lett. a) e lett. b) dell'art. 1 l. n. 381/1991 al fine della dimostrazione del raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta applicazione delle provvidenze e misure agevolative proprie previste dalla disciplina vigente.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci cooperatori continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 la società, in quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di "impresa sociale".

Ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, ove non derogate ed in quanto compatibili si applicano alla società, anche in quanto cooperativa sociale, le norme del terzo settore.

In quanto compatibili con le norme speciali suddette, si applicano altresì:

- le norme relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile ed in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

La cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/91 che rispetti le norme di detta legge è qualificabile a mutualità prevalente ex art. 111 septies disp. att. c.c..

OGGETTO

Art. 4.1 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di effettuare:

nel settore dei servizi socio-assistenziali e sanitari:

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio assistenziale, educativa e sanitaria domiciliare, a favore di anziani, disabili, minori, consistente in servizi educativi, di assistenza materiale, di assistenza geriatrica e di aiuto alle persone e nell'insieme organizzato di trattamenti riabilitativi e infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e della famiglia;

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, anche per donne maltrattate, centro per uomini autori di violenza, centri LGBT+, centri contro la discriminazione, centri di temporanea accoglienza, anche per migranti, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità educative ed alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento, gruppi di convivenza di soggetti sostenuti da Budget di Salute, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori anche affidati dal Centro Giustizia Minorile, donne in difficoltà, disabili, soggetti con disagio psichico, mamme con figli, anziani, immigrati. La gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), SIR, ABA;
- lo svolgimento di percorsi riabilitativi per autori di reato, violenza domestica e violenza di genere; protocolli e convenzioni con le questure per ammonimento minori e adulti; protocolli, convenzioni e collaborazioni con tribunali per percorsi rieducativi e di recupero; supporto psicologico e genitoriale;
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asili nido, ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);
- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina; la gestione di sportelli informativi a favore di categorie svantaggiate, tra gli altri informa giovani;
- la gestione di servizi di interpretariato sociale e assistenza a categorie svantaggiate quali, a titolo non esaustivo, sordo/muti;
- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;
- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi; la promozione e la gestione di impianti sportivi e di attività ricreative a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine, palazzetto dello sport, campi sportivi o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre

strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (soggiorni-vacanze per minori ed adolescenti, anziani, diversamente abili e soggetti svantaggiati, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;

- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale e didattica finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia;

- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali; nel settore dei servizi educativi:

- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;

- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune); attività di progettazione sociale per enti pubblici, privati e del Terzo Settore;

- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in realtà aziendali, di master universitari, e di corsi di alta formazione anche in collaborazione con istituti universitari;

- la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;

- la promozione della formazione, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione per approfondire le conoscenze e le capacità professionali, e la formazione di esperti settoriali;

- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società;

- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico e culturale quali: corsi di danza, di musica, canto, l'organizzazione e gestione di servizi di biblioteca e videoteca, corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione scolastica;

- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso studi e ricerche e la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica.

La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1

lettera b) della l. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo:

- l'attività di ristorazione collettiva per Enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e semifreddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzione e gestione di mense aziendali e/o centri produzione pasti presso soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura, scuole e collettività in genere; l'attività di catering e di fornitura di pasti a domicilio;
- l'attività di gestione e impianto, di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motel, agriturismi, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi a tema e di divertimento, stabilimenti termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- la gestione di attività promozionali di carattere culturale, turistico ed artistico con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato;
- attività di equitazione e maneggio;
- attività agrituristiche, gestione di fattorie sociali e di turismo sociale di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante, con connesse attività di ristorazione; impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura;
- l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private, di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti orto florovivaistici e ortofrutticoli in genere; gestione di giardini pubblici e privati con raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura;
- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; l'attività di emergenza e di protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana e della protezione civile; l'attività di gestione, manutenzione e sorveglianza di aree storiche, architettoniche, e archeologiche e di musei.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, Commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ai sensi della legge n. 381 dell'8.11.1991. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Agli stessi potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa stessa per la totalità dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

ART.6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo. La procedura di ammissione è disciplinata dall'art.2528 C.C..

ART.7) Il nuovo ammesso deve versare entro sei mesi dal

ricevimento della comunicazione di ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta ed una somma "una tantum" a titolo di sovrapprezzo da determinarsi annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART.8) Recesso del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso del socio è disciplinato dall'art.2532 C.C..

ART.9) Esclusione - Il socio può essere escluso soltanto nei casi espressamente previsti dalla Legge. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo. Si applicano le disposizioni dell'art.2533 C.C..

ART.10) Trasferimento delle quote - Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione preventiva dell'Organo Amministrativo. In tutti i casi in cui il socio intende trasferire la propria quota sociale si applicano le disposizioni dell'art.2530 C.C..

ART.11) Nel caso di apertura della successione di un socio, gli eredi o legatari della di lui quota sociale in possesso dei requisiti per l'ammissione, o soltanto quelli tra essi aventi i requisiti stessi, subentreranno nella partecipazione del socio stesso. In caso di pluralità di eredi o legatari si applica il terzo comma dell'art.2534 C.C..

ART.12) Liquidazione della quota - Il socio receduto od escluso e, in caso di successione, gli eredi o legatari del socio, se nessuno tra essi subentrerà nella partecipazione ai sensi del precedente articolo, avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

La somma dovuta a titolo di liquidazione della quota, unitamente agli interessi legali maturati, dovrà essere corrisposta dalla società entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.13) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero imprecisato di quote sociali del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna, nei limiti di Legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi

di gestione e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci.

c) dalla riserva speciale, formata con le somme versate dai soci, ai sensi dell'art.6;

d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito nel rispetto delle norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.14) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e agli altri adempimenti di Legge.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) il 30% (trenta per cento) a riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;

b) una quota dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545 quinquies C.C. la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

E' in ogni caso espressamente vietato

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ove ciò sia previsto, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' in ogni caso vietata, ai sensi dell'art.8, 2° comma, del D.Lgs. 3.7.2017 n.117, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART.15) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci alla società, previa adozione di apposito regolamento interno, ai soli fini dell'impiego per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai

soci alla società devono considerarsi infruttiferi.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART.16) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' competenza della assemblea ordinaria:

- la nomina dell'organo amministrativo, la sua revoca, la delibera relativa alla azione di responsabilità nei suoi confronti e la determinazione del compenso dello stesso;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dall'Organo Amministrativo.

L'assemblea straordinaria

- delibera sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile;
- approva i regolamenti interni.

ART.17) L'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione ai soci, almeno otto giorni liberi prima della adunanza, mediante raccomandata, anche a mano.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax purché il socio convocato abbia preventivamente fornito i relativi indirizzi.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona scelta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

L'assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art.2479 bis del codice civile. Quando l'assemblea non ha per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza.

ART.18) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che

risultano essere soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalla Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo due soci.

AMMINISTRAZIONE

ART.19) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati dall'Assemblea che durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ART.20) L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per Legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art.2381 C.C. i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.21) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale ovvero altrove purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da ciascuno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano o con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti e informati della riunione tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

RAPPRESENTANZA

ART.22) La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o legittimo impedimento i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente.

La rappresentanza e la firma sociale è altresì attribuita agli Amministratori all'uopo delegati, nei limiti della delega conferita.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI

ART.23)

1. Nei casi previsti dalla legge o per volontà dei soci è nominato l'Organo di controllo (Sindaco o Collegio Sindacale).

Il Sindaco o i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

2. Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

3. Al Sindaco, o al Collegio Sindacale, ove nominati, spetta il controllo contabile della società. L'assemblea dei soci può altresì deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore, nominato dall'assemblea stessa.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.24) La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci. E' competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e l'attribuzione dei relativi poteri.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, e comunque a fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.25) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello comunicato dal socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 per gli enti del Terzo settore e le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: AMODIO Luigi Angelo, ROSSOMANDO Roberto, AMODIO Monica, Notaio Francesca OLIVIERO. Segue tabellionato.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO
IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE